

Relazione tecnico finanziaria

Proposta di legge n. 155 – Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei comuni e delle province nella Regione Marche" - Proposta di legge n. 97 - Disposizioni in materia di referendum consultivo: Modifiche alla legge regionale 5 aprile n. 19 e 16 gennaio 1995, n. 10 - Proposta di legge n. 236 – Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei comuni e delle province nella Regione Marche.

Abbinare ai sensi art. 89 del regolamento interno – Testo base P.d.L. n. 155.

Art. 1

(Modifica dell'articolo 10 della l.r. 10/1995)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>Le proposte non hanno effetti che interferiscono con le norme dell'Unione europea</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La materia della fusione dei comuni è regolata dall'articolo 133 della Costituzione che dispone: "La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni".</p> <p>Le proposte di legge in esame determinano il percorso di approvazione delle singole leggi di fusione in relazione ai risultati referendari.</p> <p>Mentre le pdl 97 e 236 affrontano il tema della definizione dell'esito del referendum indicandone poi le conseguenze (non procedibilità della legge di fusione in caso di esito contrario alla fusione anche in un solo comune), il testo base disciplina l'iter di approvazione delle proposte di fusione di fronte ad un esito referendario incerto, non prendendo in considerazione le ipotesi in cui i risultati siano inequivocabilmente sfavorevoli (maggioranza complessiva voti contrari e maggioranza dei voti contrari nei singoli comuni o nella maggioranza di essi).</p> <p>Più precisamente la pdl 155 (testo base) dispone che il Consiglio regionale procede all'esame della proposta di legge di fusione nel caso in cui sia stata raggiunta la maggioranza dei voti complessivi sia rispetto a tutta la popolazione interessata sia rispetto alla maggioranza dei comuni coinvolti.</p> <p>Nell'ipotesi in cui non siano ottenute entrambe le maggioranze suddette si prevede la richiesta di parere ai consigli comunali; se nella maggioranza dei Comuni interessati il parere è positivo, si procede all'esame della proposta di legge (discussione in Aula e votazione); in caso di parere contrario della maggioranza dei comuni interessati la pdl 155 prevede l'improcedibilità della proposta di legge di fusione.</p>

Dal tenore letterale della disposizione che parla di maggioranza dei Comuni, sembra che la stessa si riferisca all'ipotesi di fusione di almeno tre comuni. Appare però possibile applicare l'articolo anche nella fattispecie in cui i comuni siano solo due (in tal caso il termine "maggioranza" equivale a "totalità" dei Comuni). Di conseguenza se a fondersi sono due comuni non si può prescindere dalla volontà espressa dal territorio (Cittadini e consiglio comunale); se invece a fondersi sono più di due Comuni rileva la maggioranza della popolazione interessata e la maggioranza dei comuni coinvolti.

La proposta, nella parte in cui prevede l'improcedibilità della legge di fusione in caso di parere contrario dei Consigli comunali, non sembra perfettamente in linea con il disposto dell'articolo 133 della Costituzione che attribuisce alla Regione e non ai Comuni il compito di provvedere "con sue leggi" alla fusione e cioè alla valutazione dell'esito del referendum caso per caso.

Del resto la legge 56/2014 (legge Delrio) ha previsto solo per le fusioni per incorporazione (e non per gli altri casi) una disciplina particolare che amplifica il ruolo dei Comuni disponendo che le popolazioni interessate sono sentite mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla Regione di incorporazione".

In ordine invece alla rilevanza dell'esito del referendum per la conclusione dell'iter procedurale della legge di fusione appare compatibile con l'articolo 133 Cost una previsione che determini, secondo criteri di ragionevolezza, forme di procedibilità o improcedibilità della legge stessa.

Sul punto si segnala la legge regionale n. 24/96 della Regione dell'Emilia Romagna che prevede la conclusione del procedimento legislativo nel caso in cui i voti complessivi siano contrari alla fusione e contestualmente l'esito sia sfavorevole almeno nella metà dei comuni interessati. Sono individuati casi di rinvio ai pareri dei consigli comunali in cui l'esito è stato sfavorevole alla fusione, preventivi alla approvazione della legge. Tali casi sono indicati in modo specifico:

- a) i voti complessivi del referendum sono favorevoli ma nella maggioranza dei comuni prevale il voto contrario;
- b) i voti complessivi del referendum sono favorevoli ma il numero dei comuni favorevoli è uguale a quello dei contrari;
- c) i voti complessivi del referendum sono sfavorevoli alla fusione ma nella maggioranza dei comuni prevale il voto favorevole.

Si segnala inoltre la legge regionale n. 44/77 della Regione Liguria che definisce il voto favorevole in presenza di due condizioni: la partecipazione in ciascuno dei comuni della maggioranza degli aventi diritto e che sia stata raggiunta la

	<p>maggioranza favorevole dei voti validamente espressi in ciascun comune. Viene poi previsto che il Consiglio regionale debba deliberare relativamente al progetto di legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati del referendum.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>Non si rilevano contrasti con le disposizioni dello statuto regionale per nessuna delle proposte.</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>Tutte le proposte modificano la legge regionale vigente 10/95.</p>
<p>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</p>	<p>Non sono utilizzabili strumenti di semplificazione normativa.</p>
<p>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</p>	<p>Le proposte sono abbinare ai sensi dell'articolo 89 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa.</p>